



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 481 / 2023

DEL 06/12/2023

OGGETTO: PIANO DI ZONA LEGGE 167/1962 - AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - COOPERATIVA POGGIO VERDE - ART. 17 ATTO DI CONVENZIONE DEL 2 GIUGNO 1980 PROPRIETÀ PERCHIAZZI ANTONELLA - PERCHIAZZI CRISTIAN - PERCHIAZZI LAURA - GRILLI CRISSI DA SUCCESSIONE PERCHIAZZI GAETANO - SVINCOLO DIRITTO DI PROPRIETÀ'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2023 del 24/03/2023 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 23 luglio 1979 con la quale è stato approvato il Piano di Zona ex legge 167/1962 per l'edilizia economica popolare finalizzato alla costruzione di fabbricati di civile abitazione da destinare ai soci delle rispettive Cooperative, sia concesse in diritto di superficie che concesse in diritto di proprietà;

VISTO l'atto di convenzione del 2 giugno 1980, Rep. n. 282, fra il Comune di Induno Olona e la Cooperativa "Poggio Verde 1977", ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, per la cessione in proprietà di aree previste all'interno del Piano di Zona ex legge 167/1962;

VISTO l'atto del 10 marzo 1986, Repertorio n. 96.012, con il quale la Cooperativa Edilizia Poggio Verde ha assegnato in proprietà al Sig. Perchiazzi Gaetano una casetta unifamiliare con antistante e retrostante giardinetto di pertinenza e autorimessa al piano sotterraneo sita in Induno Olona, Via Milano n. 7 individuata al N.C.E.U. al mappale 7581, Fg. 17, subalterni 1 e 2;

VISTA la Dichiarazione di Successione del 28 settembre 2022 n. 402736 volume 88888 del Dott. Ferdinando Cutino – notaio in Besozzo, con la quale la proprietà immobiliare individuata al N.C.E.U. mappale 7581, sub. 1 e sub. 2 di Via Milano n. 7, è stata trasferita a Perchiazzi Antonella – Perchiazzi Cristian – Perchiazzi Laura – Grilli Crissi;

VISTO l'art. 17 del su richiamato atto di convenzione del 2 giugno 1980 che stabilisce: " Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a

chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto del competente ufficio del registro, che provvede a versala al Comune”;

VISTO il Permesso di abitabilità del 7 marzo 1983 rilasciato alla Cooperativa Edilizia Poggio Verde e riferito alla costruzione di n. 12 villette di civile abitazione site in Induno Olona, Via Milano;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15 aprile 2009, dove è stato dato mandato al Responsabile del Settore Territorio di procedere nel rendere edotti gli assegnatari e concessionari del diritto di proprietà della facoltà, previo riscatto, di liberare i vincoli contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35, legge 865/71, nell'ambito della cessione di aree in “diritto di proprietà”, all'interno dei piani p.e.e.p. approvati a norma della legge n. 167/1962;

VISTE la nota del 09 ottobre 2023, atti generali 12994 e successivamente integrata in data 27 ottobre 2023 atti 13861 a firma di Perchiazzi Antonella – Perchiazzi Cristian – Perchiazzi Laura – Grilli Crissi, di richiesta di determinazione del corrispettivo da versare al Comune per la soppressione dei limiti di godimento contenuti nella convenzione del 1980 e nota del 28 novembre 2023 atti 15413 di formale adesione al procedimento di cui si tratta;

VISTA la propria determinazione n. 459 del 28 novembre 2023 di approvazione del corrispettivo per lo svincolo definitivo dell'area già concessa in diritto di proprietà, Cooperativa “Poggio Verde” di Via Milano, 7 – mappale n. 7581, sub. 1 e 2, corrispettivo determinato in € 11.310,23 ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n. 448/98 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nell'ambito della cessione di aree in “diritto di proprietà”, all'interno dei P.E.E.P., non è necessario far sottoscrivere nuove convenzioni ex art. 8, legge 10/77, oggi art. 18 del DPR 380/2001 e s.m.i., essendo già trascorsi 20 (venti) anni sia dalla data di stipula dell'originaria convenzione ex art. 35 della legge 865/71 e sia dal rilascio del certificato di abitabilità come previsto all'art. 17 dello stesso atto convenzionale;

ACCERTATO il versamento della somma pari a € 11.310,23, effettuato dalla proprietà, giusta comunicazione del 02 dicembre 2023 atti 15620, quale corrispettivo per lo svincolo dei limiti di godimento delle unità immobiliari individuate al N.C.E.U al mappale 7581 – sub. 1 – Cat. A/3 e sub. 2 - Cat. C/6, con ordinativo di incasso nr.3171/2023, accertamento n. 280/2023;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, per i provvedimenti di competenza;

D E T E R M I N A

Di accertare e prendere atto dell'avvenuto versamento pari a € 11.310,23 effettuato dalla proprietà Perchiazzi Antonella – Perchiazzi Cristian – Perchiazzi Laura – Grilli Crissi, quale corrispettivo reso ai sensi dell'art. 17 dell'atto di Convenzione del 2 giugno 1980 tra Il Comune di Induno Olona e la Cooperativa Poggio Verde, riferito alle unità immobiliari già concesse in diritto di proprietà individuate al foglio 17 - mappale 7581 – sub. 1 – Cat. A/3 e sub. 2 - Cat. C/6 del N.C.E.U.;

Di registrare l'accertamento contabile derivante nel bilancio di previsione 2023/2025, esigibilità 2023, come da allegata scheda contabile al cap. 4040990;

Di prendere atto della chiusura del procedimento finalizzato alla rimozione dei limiti di godimento di cui agli artt. 16, 17 e 18 dell'atto di convenzione di cui si tratta riferito alle U.I. individuate ai subalterni 1 e 2, mappale 7581 foglio 17 del N.C.E.U. di Via Milano, 7 il cui trasferimento di proprietà può essere effettuato a chiunque o costituire su di esse diritti reali di godimento;

Di trasmettere a Perchiazzi Antonella – Perchiazzi Cristian – Perchiazzi Laura – Grilli Crissi, tramite formale notifica, la presente determinazione;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 06/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)